

## TRIBUNALE DI MATERA

## UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.G.E. N. 5/2022

## IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- vista l'istanza di vendita depositata nell'intestata procedura,
- preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione prescritta dall'art. 567, 2° comma, c.p.c.
- visto l'art. 569 c.p.c.

FISSA

dinanzi alla dottoressa F.BERLOCO **l'udienza del** 17/10/25 per l'audizione delle parti, degli eventuali comproprietari e dei creditori iscritti non intervenuti e per l'esame della regolarità degli atti e per l'autorizzazione alla vendita ovvero – in caso di pignoramento di beni indivisi – per i provvedimenti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.c.

# Rende noto che in tale udienza:

- potrà essere concesso un termine non superiore a sessanta giorni per l'eventuale integrazione della documentazione prescritta dall'art.567, 2° comma, c.p.c. che sia risultata lacunosa o incompleta;
- potranno essere fatte osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e potranno essere depositate note alla relazione dell'esperto nominato dal Tribunale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.;
- potrà essere delegato un notaio o un avvocato ovvero un commercialista al compimento delle attività previste dal paragrafo 3-bis, della Sezione III, del Capo IV del Titolo II del Libro III del c.p.c.;
- ove non sia possibile la separazione della quota in natura del bene indiviso spettante al debitore, potrà essere disposta la sua divisione in base a quanto disposto dagli artt.600 e 601 c.p.c. e dall'art. 181 disp.att.c.p.c.;
  - in base a quanto disposto dall'art.495 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., il debitore può chiedere, a pena di inammissibilità e per una sola volta, di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese;
- in base a quanto disposto dall'art.624-bis c.p.c. il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere l'esecuzione fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto;

Rilevato che occorre nominare un esperto che provveda alla stima del compendio pignorato ed al compimento delle ulteriori attività di cui all'art.173-bis disp.att.c.p.c.

4



Considerato che dalla data del pignoramento il debitore esecutato è spossessato del bene e privato della sua disponibilità, mantenendone solo la mera detenzione; che per effetto dello stesso pignoramento il debitore è costituito per legge custode del bene pignorato e deve, quindi, curarne la conservazione e la manutenzione, deve consegnare gli eventuali frutti al pignorante e deve rendere il conto della propria gestione ai creditori; che, nel caso di specie, il debitore non ha osservato gli obblighi su di lui incombenti avendo omesso di depositare il rendiconto per la gestione dalla data del pignoramento ad oggi;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 560 c.p.c. se l'immobile è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare il Custode deve sin da subito vigilare affinchè gli occupanti conservino il bene pignorato e ne mantengano e tutelino l'integrità;

Ritenuto che risulta inoltre assolutamente necessario, al fine di garantire un proficuo e celere svolgimento della procedura esecutiva, provvedere sin d'ora alla sostituzione del custode ex lege;

#### NOMINA

esperto stimatore l'ing. Gianvito D'ANGELLA e custode il dott. Comm. Giuseppe GALLOTTA

che l'esperto stimatore e il custode giudiziario accettino l'incarico trasmettendo, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente decreto, atto di giuramento e accettazione mediante sottoscrizione con firma digitale dello specifico modulo disponibile sul sito del Tribunale, con avvertimento che il mancato deposito nel fascicolo telematico nel termine anzidetto sarà considerato rinuncia all'incarico, con conseguente immediata sostituzione.

## DISPONE

che l'esperto stimatore ed il custode giudiziario oggi nominati si attengano nello svolgimento del loro incarico alle direttive contenute nel modello di accettazione dei rispettivi incarichi e che devono intendersi qui integralmente richiamate;

### AUTORIZZA

l'esperto stimatore ed il custode giudiziario ad accedere al fascicolo dell'esecuzione e a richiedere alle pubbliche amministrazioni ogni informazione utile allo svolgimento del loro incarico;

## ORDINA

alla Pubblica Amministrazione di fornire ogni più ampia collaborazione agli ausiliari del giudice al fine di garantire un celere e proficuo svolgimento della procedura;

### ASSEGNA

all'esperto stimatore un acconto di € 500,00

al custode giudiziario un acconto di € 500,00

che si pongono provvisoriamente a carico, quale spese rimborsabili in prededuzione ex art.2770 c.c. del creditore procedente.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti .

Autorizza il creditore pignorante alla notifica del presente provvedimento, anche in copia non autentica al debitore esecutato, ai creditori iscritti ed ai sequestranti non intervenuti, e nelle ipotesi di espropriazione di beni indivisi ai comproprietari ed agli interessati.

Matera, 7. 7.7077

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

√Valeria LA BATTAGLIA

